



SENT. N. 68/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23865 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

O.C., nato a *omissis*, il *omissis*, cod.

fisc. *omissis*, residente a *omissis*, Via *omissis* n. 2,

elettivamente domiciliato in Ciriè (TO), Via Cibrario n. 23, presso lo studio

dell'Avv. Nadia Betti, che lo rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all'Avv. Carla Bertino in forza di procura agli atti, PEC:

nadiabetti@pec.studiolegalebetti.to.it

avv.carlabertino@pec.it

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'INPS e la conseguente

condanna dell'INPS a provvedere all'istruzione della proposta domanda di

pensione a carico di Stato estero (Germania).

	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	VISTO il Codice di Giustizia Contabile;	
	UDITE le parti all’udienza del 18 aprile 2024, come da verbale.	
	FATTO E DIRITTO	
	Il ricorrente nel ricorso ha esposto che:	
	-con nota 3/3/2010 l’Inpdap comunicava al sig. C.O.	
	l’accoglimento della domanda di valutazione dei periodi di assicurazione	
	compiuti all’estero (Germania) ai sensi del Regolamento CE 1606/98 per i	
	periodi dal 23/8/1978 al 30/11/1982 e dal 1/1/1983 al 17/3/1983, per	
	complessivi 4 anni e 4 mesi;	
	-in data 1/2/2022 il sig. O. presentava, tramite il patronato Inca CGIL	
	di Ivrea, domanda di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero, in relazione	
	all’attività di lavoro dipendente svolta in Germania come sopra specificato;	
	-alla diffida a provvedere agli adempimenti di competenza dell’INPS quale	
	“Istituzione di contatto” adita con la proposta domanda di pensione estera,	
	notificata all’INPS in data 26/5/2023, non è seguita alcuna comunicazione da	
	parte dell’Istituto, con conseguente formazione del silenzio inadempimento.	
	Pertanto, il ricorrente ha adito questa Corte chiedendo di dichiarare tenuto e	
	condannare l’Inps a provvedere all’istruzione della domanda di pensione a	
	carico di Stato estero presentata dal sig. C.O. in data 1/2/2022	
	con l’espletamento dei connessi incombeni, come previsto dal regolamento CE	
	n. 883/2004 e dal regolamento CE n. 987/2009.	
	L’INPS si è costituito in giudizio con memoria dell’8 aprile 2024, comunicando	
	che in data 14/3/2024 l'Istituzione Previdenziale Tedesca ha informato il	
	competente ufficio italiano di aver provveduto a liquidare la pensione a favore	
	- pag. 2 di 5 -	

del sig. O. con decorrenza dal 1/6/2022 e che la stessa sarebbe stata

posta in pagamento con il corrente mese di aprile 2024. Ha prodotto la comunicazione tedesca prelevata dalla procedura in uso tra gli Stati della Comunità Europea e ha specificato che l'interessato avrebbe ricevuto debita comunicazione da parte dello Stato estero.

All'udienza del 18 aprile 2024 il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento da parte dell'Inps, con il cedolino di aprile 2024, della somma richiesta con l'atto introduttivo del ricorso e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'INPS, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario. La difesa dell'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rimettendosi, in punto spese, alla decisione del Giudice.

Dagli atti del giudizio risultano esservi i presupposti per l'effettiva cessazione della materia del contendere.

In punto spese si osserva che, ai sensi dell'art. 45 del reg. CE 987/2009, in caso di domanda di pensione di vecchiaia, *“il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo”*.

Il successivo art. 47 del reg. CE 987/2009 prevede che l'Istituzione “di contatto” a cui è presentata la domanda come sopra indicato, *“oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi. ... trasmette senza*

indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l'istruttoria simultaneamente. ... comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. ... indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima".

Dalla normativa sopra indicata emerge, pertanto, che l'INPS aveva precisi obblighi, che ha provveduto ad adempiere solo successivamente al deposito del presente ricorso, a distanza di circa un anno dall'avvenuta diffida (fatta dal ricorrente in data 26 maggio 2023).

Pertanto, in virtù del principio di "soccombenza virtuale", si ritiene di condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 18 aprile 2024.

IL GIUDICE

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]